# TI_GERICHTE 52.1995.202 vom 26. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.202

FR: TI_GERICHTE 52.1995.202 du 26 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1995.202 del 26 aprile 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 2

PAmm al Consiglio di Stato, affinchè si pronunci nuovamente sull'istanza 2 gennaio 1995 inoltratagli da _____ e _____ in quanto riferita alla licenza 2 dicembre 1995 rilasciata dal municipio di _____ a _____; che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 12, 21 LE; 6, 17 RALE; 35, 38 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. L'istanza di revisione 15 marzo 1995 é accolta. § Di conseguenza, la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 22 febbraio 1995, DP 24/95, é annullata. 2. Il ricorso 19 gennaio 1995 é acccolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 10 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 26) è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè si pronunci nuovamente sull'istanza 2 gennaio 1995 inoltratagli da _____ e _____ in relazione alla licenza 2 dicembre 1994 rilasciata dal municipio di _____ a _____ per la posa di barriere automatiche sulla part. n. _____RFD. 3. Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.

### E. 4

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.